

Incentivo occupazione NEET – Circolare Inps n. 48/2018

3 Aprile 2018

Si fa seguito alle [precedenti comunicazioni sulla materia](#) per segnalare che l'Inps ha diramato la circolare n. 48/2018, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per la fruizione del Bonus Neet in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 giovani iscritti al Programma "Garanzia Giovani".

L'Istituto precisa che il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del **modulo di istanza on-line "NEET"**, disponibile all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", sul sito www.inps.it, una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- i dati anagrafici del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
- l'intenzione di fruire anche dell'incentivo all'occupazione stabile previsto dalla Legge di bilancio 2018.

L'Inps, consultati gli archivi informatici dell'ANPAL, provvede al calcolo dell'importo dell'incentivo spettante e ne comunica l'esito, sempre per via telematica. Il datore di lavoro, entro i successivi 10 giorni di calendario, deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma dell'importo prenotato in suo favore.

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le istanze inoltrate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in esame, ossia il 19 marzo scorso, non saranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

Le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 18 marzo 2018, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Si rammenta che l'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per 12 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è quindi pari a **671,66 euro** (8.060/12). Tale soglia va riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Il massimale dell'incentivo è poi proporzionalmente ridotto nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale.

Il bonus deve essere fruito **entro il 29 febbraio 2020**. Tale termine è perentorio anche per i casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità in cui è consentita, in via esclusiva, la sospensione del periodo di godimento dell'agevolazione e il differimento temporale della fruizione del beneficio. Ciò implica - sottolinea l'Istituto - che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo sarà quello di competenza gennaio 2020.

Nel riportare specifici casi esemplificativi, l'Inps precisa inoltre che, **nell'ipotesi di cumulo tra l'incentivo di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 207/2017 (legge di bilancio 2018)** e il bonus NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per il bonus NEET è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo dovranno valorizzare gli elementi specifici riportati nella circolare, a partire dal flusso Uniemens di competenza Aprile 2018. In ogni caso, la valorizzazione dell'elemento che riguarda il recupero dell'incentivo arretrato può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

[32121-Circolare Inps n. 48 del 19-03-2018.pdf](#) [Apri](#)